



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 7 del 18 gennaio 2022

OGGETTO: Ulteriori misure per gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni inerenti ai collegamenti marittimi con la Regione Sicilia.**

Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanze n. 50/2020, n. 66/2021 e n. 72/2021), previo controllo degli atti richiamati, attesta la legittimità e la regolarità tecnica del presente atto.

Dott. Fortunato Varone
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126), pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021 in forza del quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

VISTI i Decreti Legge del

- 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

VISTA

- la Legge 18 dicembre 2020, n. 176
- la legge 12 marzo 2021, n. 29
- la legge 06 maggio 2021 n. 61
- la legge 28 maggio 2021, n. 76
- legge 17 giugno 2021, n. 87
- la legge 16 settembre 2021, n. 126 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
- la legge 24 settembre 2021, n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021, del 2 marzo 2021, del 17 giugno 2021, del 10 settembre 2021, del 23 settembre 2021, del 12 ottobre 2021 e del 17 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n.631 del 27 febbraio 2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità, come modificata con l'Ordinanza n. 66/2021 e con l'Ordinanza n. 72/2021;

VISTA l'Ordinanza n. 74 del 03 dicembre 2021, che ha modificato l'Ordinanza n. 7/2021 con la quale è stata modificata l'Unità di crisi regionale istituita con Ordinanza n. 4/2020, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato dai Delegati del Soggetto Attuatore;

DATO ATTO del DCA n. 1/2022;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che

- il Presidente della Regione Siciliana, con propria Ordinanza n. 5 del 18 gennaio 2022, ha disposto che dalle ore 14,00 del 18 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato d'emergenza, l'utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l'attraversamento dello stretto di Messina è consentito anche ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modificazioni;
- la suddetta Ordinanza è motivata al fine di garantire e salvaguardare la continuità territoriale;
- la Regione Calabria, per collocazione geografica, è strettamente coinvolta nella disposizione entrata in vigore nella Regione Siciliana;
- deve essere analogamente garantita la continuità territoriale per gli spostamenti tra la Regione Calabria e la Regione Sicilia;
- debba essere comunque garantito che ai soggetti in possesso della sola certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modificazioni, che si avvalgono delle navi aperte per i collegamenti marittimi tra la Regione Calabria e la Regione Sicilia a bordo di auto o di altro mezzo di trasporto, sia fatto obbligo di rimanere sui rispettivi veicoli per tutto il tempo della traversata e, per i pedoni, quello di stazionare negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni, mantenendo l'adeguato distanziamento interpersonale ed indossando una mascherina FFP2; resti il divieto, per tali soggetti, di accedere ai locali chiusi;
- con l'Ordinanza del Ministro della Salute 9 gennaio 2022 sono state già introdotte deroghe a quanto previsto dall'art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;

RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 disporre che:

- dalla data di adozione della presente Ordinanza, l'utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per gli spostamenti tra la Regione Calabria e la Regione Sicilia sia consentito anche ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modificazioni;
- ai soggetti muniti della sola certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modificazioni, che utilizzano i mezzi di cui sopra per i collegamenti marittimi tra la Regione Calabria e la Regione Sicilia, a bordo di auto o di altro mezzo di trasporto, sia fatto obbligo di rimanere sui rispettivi veicoli per tutto il tempo della traversata e, per i pedoni, quello di stazionare negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni, mantenendo l'adeguato distanziamento interpersonale ed indossando una mascherina FFP2; l'accesso ai locali chiusi resti consentito ai soli possessori della certificazione verde "green pass rafforzato" o "booster";

- sia dato atto che, che le predette disposizioni producono il loro effetto fino allo scadere dello stato d'emergenza;

VISTE

- le Ordinanze del Ministro della Salute 11 novembre 2021 recante Adozione del «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», 28 ottobre 2021 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 14 dicembre 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 2 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 6 dicembre 2021, recante “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»”;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

TENUTO CONTO di quanto previsto nel:

- Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 175 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 pubblicata nella G.U. Serie Generale n.224 del 18 settembre 2021;
- Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 187 del 6 agosto 2021 convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 235 del 1° ottobre 2021;
- Decreto Legge 21 settembre 2021, n.127, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 226 del 21 settembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165 ((G.U. Serie Generale, n. 277 del 20 novembre 2021);
- Decreto Legge 8 ottobre 2021, n.139, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 241 del 08 ottobre 2021;
- Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 - non ancora convertito in legge - ed in particolare all'art. 4 comma 1 lettera c, che ha soppresso le parole “*ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina..*” ;

ALLA LUCE delle disposizioni introdotte, dai decreti-legge 24 dicembre 2021, n. 221, del 30 dicembre 2021 n. 229, nonché di quanto fissato nel decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 4 del 7 gennaio 2022;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la delibera del consiglio dei Ministri assunta nella riunione del 4 novembre 2021 con la quale il Presidente della Giunta regionale viene nominato Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro sanitario della regione Calabria;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

per i motivi rappresentati in premessa, che qui si intendono richiamati, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. Dalla data di adozione della presente Ordinanza, anche i soggetti muniti della certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modificazioni, possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblico e collegamento marittimo tra la Regione Calabria e la Regione Sicilia.

2. I soggetti muniti della sola certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e successive modificazioni, che utilizzano i mezzi di cui al punto 1 tra la Regione Calabria e la Regione Sicilia a bordo di auto o di altro mezzo di trasporto, hanno l'obbligo di rimanere sui rispettivi veicoli per tutto il tempo della traversata e, i pedoni, quello di stazionare negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni, mantenendo l'adeguato distanziamento interpersonale ed indossando una mascherina FFP2. L'accesso ai locali chiusi resta consentito ai soli possessori della certificazione verde "rafforzata" o "booster".
3. Le predette disposizioni producono il loro effetto fino allo scadere dello stato d'emergenza.
4. Si dà atto altresì che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni previste dalle vigenti norme.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari, al Prefetto di Reggio Calabria, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai Sindaci dei Comuni di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni direttamente interessati dal provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

Roberto Occhiuto

(F.to digitalmente)